

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA**

**Presidente: GORJAN SERGIO
Relatore: PICARONI ELISA**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso *omissis* proposto da:

SRL

CONTRO

- ricorrente -

BANCA

- controricorrente -

avverso la sentenza n. *omissis* della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2016;

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto del ricorso è la sentenza della Corte d'appello di Milano, pubblicata il 29 giugno 2016 e notificata a mezzo PEC il 7 luglio 2016, che ha rigettato la domanda proposta da s.r.l. nei confronti di BANCA.

1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto da S.r.l. per la ripetizione della somma di euro 45.050,64 asseritamente versata a fronte di contratti di mutuo garantiti da ipoteche iscritte sull'immobile che la società aveva acquistato con rogito del 24 agosto 1982 da *omissis*.

1.2. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5070 del 2011, dichiarò il difetto di legittimazione passiva di *omissis*, e condannò la società attrice alle spese di lite.

2. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva, ma ha rigettato la domanda sul rilievo che l'appellante si era limitata a chiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., senza specificare il *thema decidendum* e *probandum*, ed ha condannato l'appellante alle spese del doppio grado.

3. Srl ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ai quali resiste con controricorso spa. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è improcedibile.

1.1. A norma dell'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. insieme con il ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza «*con la*

Sentenza, Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. Gorjan – Rel. Picaroni, n. 8781 del 12 maggio 2020

relazione di notificazione, se questa è avvenuta». Ai sensi del primo comma del medesimo art. 369, il deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione.

1.2. Come ripetutamente affermato (*ex plurimis*, Cass. Sez. U 16/04/2009, n. 9005), la previsione è funzionale al riscontro da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (quindi non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve.

1.3. Pertanto, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente espressamente abbia allegato che la sentenza impugnata le è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile.

2. Nel caso in esame si impone la sanzione dell'improcedibilità in quanto, a fronte dell'allegazione nel ricorso dell'avvenuta notificazione della sentenza d'appello a mezzo PEC in data 7 luglio 2016, non si rinviene nell'incarto processuale la relazione di notificazione della sentenza (come da certificazione in data odierna della cancelleria di questa Corte), e il ricorso risulta spedito per la notifica in data 6 ottobre 2016, vale a dire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta il 29 giugno 2016, sicché non può farsi applicazione del principio secondo cui il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (Cass. 10/07/2013, n. 17066).

2.1. Analogamente, non soccorre il principio sancito da Cass. Sez. U 02/05/2017, n. 10648 - che esclude l'applicazione della sanzione di improcedibilità del ricorso nel caso in cui la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità di questa Corte, in quanto prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio - poiché nel caso di specie non si è verificata alcuna delle situazioni indicate.

2.3. E infine, con specifico riferimento alla notificazione a mezzo PEC, Cass. Sez. U 25/03/2019, n. 8312 ha ribadito che, ai fini della procedibilità del ricorso, si palesa comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute, ancorché prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, e che solo in tal caso è consentito il deposito sino all'udienza dell'attestazione di conformità dei messaggi cartacei.

3. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Sentenza, Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. Gorjan – Rel. Picaroni, n. 8781 del 12 maggio 2020

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 dicembre 2019.

Presidente
Gorjan Sergio

Relatore
Picaroni Elisa

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS